



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 13/11 del 31.3.2015

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. Aiuti per i danni alla produzione agricola. Nuove direttive di attuazione.

1. Quadro normativo

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale 2014-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s.m.i.

Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004 (di seguito PAAN)

Art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 "Aiuti per i danni alla produzione agricola".

2. Finalità

Gli aiuti di cui alle presenti direttive sono volti ad incentivare la stipula dei contratti con le compagnie di assicurazione per garantire, in via preventiva, le produzioni agricole, le produzioni zootecniche e le strutture aziendali contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e per coprire altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali, a epizootie, a fitopatie e ad infestazioni parassitarie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Gli aiuti sono erogati sotto forma di contributi sui costi dei premi assicurativi, nel rispetto di quanto stabilito in materia dai regolamenti dell'Unione europea e dalle norme nazionali.

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Sardegna.

Sono considerate "avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali" le condizioni atmosferiche che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore.

La soglia di danno del 30 per cento deve essere calcolata sulla produzione media annua di un agricoltore, calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato, secondo quanto disposto dall'articolo 2, punto 16, del Regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Intensità dell'aiuto

Nel rispetto degli articoli 27 e 28 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1308 del 27 dicembre 2013, il contributo regionale può essere concesso:

- a. fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo per le polizze che prevedono il risarcimento di un danno superiore al 30 per cento della produzione;
- b. fino al 65 per cento del costo del premio assicurativo qualora le polizze coprano le perdite di cui alla lettera a) in forma congiunta ad altre perdite dovute ad avversità atmosferiche non assimilabili a calamità naturali;
- c. fino al 65 per cento del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali;
- d. secondo quanto disposto dall'articolo 49.2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, fino al 50 per cento del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 1. delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
 2. di perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Nel caso di finanziamento regionale integrativo del finanziamento erogato ai sensi dell'articolo 49.2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013, l'intensità dell'aiuto complessivamente erogato al beneficiario non potrà essere superiore al 65 per cento del costo del premio assicurativo;

- e. fino al 100 per cento dei soli costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione dei "capi morti". Ai sensi dell'art. 2, punto 15), del Regolamento (UE) n. 702/2014 per "capi morti" si intendono animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(compresi animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale, oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;

f. fino al 75 per cento dei costi per la distruzione dei capi morti.

Le produzioni, le strutture, le avversità atmosferiche, le epizootie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate a carico del bilancio regionale sono stabilite nel PAAN di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., salvo quanto previsto nel successivo punto 4 delle presenti direttive.

Per quanto riguarda le epizootie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento e del Consiglio europei.

4. Assicurazione contro i rischi compresi nel PAAN

4.1 Assicurazione contro i rischi delle avversità atmosferiche

Per le polizze con soglia di danno del 30 per cento a carico dell'agricoltore di cui al punto 3, lettera a), delle presenti direttive, stipulate per l'assicurazione delle produzioni vegetali e delle avversità atmosferiche indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo del 65 per cento del costo del premio, al netto dei contributi erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

Per le polizze senza soglia di danno di cui al punto 3, lettera b), delle presenti direttive, stipulate per l'assicurazione delle produzioni vegetali e delle avversità atmosferiche indicate nel PAAN, l'aiuto può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 65 per cento del costo del premio, al netto dei contributi erogati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

Per le polizze senza soglia di danno per perdite causate da animali (per la sola uva da vino), stipulate per l'assicurazione del raccolto contro le avversità atmosferiche indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo del 65 per cento del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.2 Assicurazione delle produzioni vegetali contro i rischi di fitopatie e di infestazioni parassitarie

Per le polizze con soglia di danno del 30 per cento a carico dell'agricoltore e per le polizze senza soglia, stipulate per l'assicurazione delle produzioni vegetali contro le perdite dovute alle fitopatie e alle infestazioni parassitarie indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 50 per cento del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

4.3 Assicurazione degli animali contro i rischi di epizoozie negli allevamenti zootecnici

Per le polizze con soglia di danno del 30 per cento a carico dell'agricoltore stipulate per l'assicurazione degli allevamenti zootecnici contro il rischio delle perdite dovute alle epizoozie indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 65 per cento del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri contributi pubblici.

Per le polizze senza soglia di danno, stipulate per l'assicurazione degli allevamenti zootecnici contro il rischio delle perdite dovute alle epizoozie indicate nel PAAN, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo del 50 per cento del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

Per le polizze stipulate dagli agricoltori per la rimozione dei capi morti l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo del 100 per cento del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

Per le polizze stipulate dagli agricoltori per la distruzione dei capi morti, l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo del 75 per cento del costo del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici.

5. Assicurazione contro i rischi non compresi nel PAAN

Qualora nel corso di un'annata si manifesti l'esigenza di assicurare produzioni, strutture, avversità atmosferiche, epizoozie (ricomprese nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'elenco delle malattie animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), malattie delle piante ed



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

infestazioni parassitarie non comprese nel PAAN vigente nel medesimo anno, sarà cura dell'Assessorato dell'Agricoltura comunicare tempestivamente tale esigenza al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) ai fini dell'aggiornamento del Piano stesso.

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive, i soggetti di cui al successivo punto 6 dovranno comunicare all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, prima della stipula dei contratti, le nuove produzioni e garanzie non comprese nel PAAN che intendono assicurare.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà, con proprio decreto, a rilasciare l'eventuale autorizzazione ai fini dell'ammissibilità delle nuove garanzie al contributo regionale.

In assenza dell'aggiornamento del PAAN l'aiuto regionale potrà coprire il costo del premio per le produzioni, le strutture, le avversità atmosferiche, le epizootie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie non comprese nel PAAN, fino alla misura massima stabilita al punto 3 delle presenti direttive.

6. Beneficiari

I contributi regionali sui premi assicurativi possono essere concessi agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole delle Camere di commercio, che rientrino nella definizione di microimpresa e di piccola e media impresa (PMI) di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 702/2014, che sottoscrivono polizze assicurative, tra quelle indicate al precedente punto 4, in forma collettiva attraverso i Consorzi di difesa operanti in Sardegna, così come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n. 102/2004, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività previste dall'art. 11 del medesimo decreto, ai quali saranno erogati i relativi contributi, nelle misure specificate nei sotto paragrafi di cui al precedente punto 3.

La sottoscrizione delle polizze è volontaria.

I Consorzi di difesa provvedono alla stipula delle polizze collettive in nome e per conto degli agricoltori consociati e fungono da tramite con le compagnie assicurative autorizzate al fine dell'ottenimento delle condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per i soci operatori agricoli.

Per garantire tali condizioni, i Consorzi di difesa sono tenuti a scegliere la/le società di assicurazione che offrono i contratti economicamente più vantaggiosi per gli agricoltori, attraverso l'attivazione di procedure di selezione ispirate ai principi di trasparenza, apertura e non discriminazione al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle principali compagnie assicuratrici operanti anche nel settore agricolo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tali procedure riguardano unicamente la copertura dei rischi agevolati che dovrà comunque derivare da una libera e concorrenziale contrattazione di mercato, senza escludere alcuna impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dai benefici previsti dalle presenti direttive, le imprese in difficoltà. Sono, altresì, escluse le imprese su cui pende un'ingiunzione di recupero di un aiuto illegale e/o non compatibile.

7. Condizioni generali

In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo regionale, sarà di norma esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a favore degli imprenditori agricoli a titolo di compensazione dei danni causati dagli eventi contemplati dei contratti medesimi, salvo deroghe disposte dalla Giunta regionale in caso di eventi particolarmente eccezionali per la portata o la vastità dei territori colpiti.

In ogni caso, la compensazione eventualmente concedibile per le perdite dovute ad avversità atmosferiche sarà ridotta del 50 per cento, salvo quando sia concessa agli agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella Regione.

Con apposita deliberazione della Giunta regionale sarà possibile derogare a tale requisito solo se i Consorzi di difesa saranno in grado di dimostrare che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non è risultata disponibile alcuna assicurazione a prezzi abbordabili per un dato tipo di evento o di prodotto, secondo quanto previsto dal citato paragrafo (347) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale 2014-2020.

Il contributo regionale sulla spesa per i premi delle polizze collettive è determinato a consuntivo.

In caso di carenza di fondi nazionali o europei, il contributo regionale potrà essere erogato ad integrazione della quota nazionale/europea definitivamente assentita fino alle misure massime concedibili, tenendo conto delle disponibilità del bilancio regionale.

A tal fine i Consorzi di difesa sono tenuti a presentare apposita istanza di integrazione, corredata dalla documentazione di seguito specificata. Detta istanza potrà essere accolta previa istruttoria positiva da parte del competente Servizio della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Qualora le risorse finanziarie disponibili assegnate ogni anno dal bilancio regionale non siano sufficienti a coprire la spesa ammissibile al contributo regionale, l'intensità dell'aiuto sarà ridotta in misura direttamente proporzionale alle disponibilità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per l'ammissibilità della spesa dei premi assicurativi le polizze devono essere contrattate e gestite separatamente da eventuali polizze o altre tipologie di garanzie per la copertura della parte di rischio a totale carico dell'imprenditore agricolo. Non devono sussistere collegamenti o riferimenti delle polizze agevolate con soglia di danno 30 per cento a carico dell'imprenditore, ed è pertanto necessario che i certificati delle polizze agevolate riportino l'informazione circa l'eventuale presenza di altra polizza non agevolata per la parte di rischio sul medesimo prodotto, non ammissibile a contributo pubblico.

Per beneficiare del contributo fino al 65 per cento, le condizioni di polizza devono prevedere una perdita superiore al 30 per cento a seguito di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e che le perdite che non superano il 30 per cento non sono risarcibili.

La gestione contabile delle polizze deve essere attuata attraverso apposita contabilità separata e tutte le operazioni devono essere effettuate attraverso apposito conto corrente in cui devono confluire esclusivamente le entrate e le spese riguardanti la gestione dei premi assicurativi delle polizze agevolate, attuate per mezzo di reversali di incasso e mandati di pagamento.

Il rispetto degli adempimenti è certificato dal collegio sindacale del Consorzio.

8. Impegno delle risorse

Per accedere ai benefici di cui alle presenti direttive i Consorzi di difesa sono tenuti a presentare apposita domanda di aiuto nella quale è riportato con riferimento all'annualità in corso, per ciascuna campagna assicurativa e per intensità massima di aiuto:

1. il costo totale presunto dei premi assicurativi;
2. il contributo atteso sulle agevolazioni comunitarie e nazionali o altri benefici pubblici;
3. il contributo regionale richiesto.

Sulla base dei dati riportati nella predetta domanda di aiuto e nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio regionale, il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvede ad adottare il conseguente provvedimento di impegno delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'intervento.

9. Anticipazioni

È consentita la concessione e liquidazione di una anticipazione fino a un massimo del 50 per cento del costo dei premi assicurativi agevolati.

La misura del 50 per cento di anticipazione erogabile è calcolata sulla differenza tra gli importi dei premi assicurativi agevolati iscritti a ruolo e gli altri eventuali contributi pubblici concedibili o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concessi per il medesimo scopo, risultanti da apposito prospetto all'uopo predisposto dal Consorzio richiedente.

L'anticipazione sarà recuperata dall'Amministrazione regionale all'atto dell'erogazione a saldo del contributo per le finalità per le quali era stata richiesta l'anticipazione stessa.

Al fine dell'ottenimento dell'anticipazione sulla spesa per premi assicurativi, i Consorzi di difesa devono presentare all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale regolare domanda di anticipazione, nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi che consentano di definire in modo puntuale l'entità del contributo da erogare.

10. Saldo

Al fine dell'ottenimento del saldo sulla spesa premi assicurativi, i Consorzi di difesa devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale regolare domanda, nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi che consentano di definire in modo puntuale l'entità finale del contributo da erogare.

Il saldo, concedibile fino alle misure massime indicate nei sotto paragrafi di cui al punto 3, è comunque determinato sulla base dell'importo complessivo dei premi assicurativi agevolati risultanti dalle quietanze di pagamento dei premi stessi. Dalla misura del contributo concedibile vengono dedotte le eventuali anticipazione concesse e gli altri contributi pubblici concessi e/o attesi per il medesimo scopo.

In presenza di minori assegnazioni statali/europee, l'Amministrazione regionale, per mezzo del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può procedere, nei limiti degli impegni assunti di cui al punto 8, ad eventuali operazioni di conguaglio delle somme erogate a saldo, dietro presentazione da parte dei Consorzi di difesa di apposita domanda corredata della documentazione attestante l'entità dei contributi già percepiti.

11. Disposizioni Finali

Le procedure operative per la presentazione delle domande e per la relativa istruttoria saranno disposte con apposito decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Per quanto non previsto nelle presenti direttive si applicano le pertinenti disposizioni europee e nazionali.

Le presenti direttive saranno pubblicate nel sito internet della Regione Sardegna ed entreranno in vigore a decorrere dalla data di ricezione della ricevuta contrassegnata dal numero dell'Aiuto, inviata da parte della Commissione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.